

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 3 c. 4 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARI

In data 14 luglio 2017 le Delegazioni trattanti


- Vista l'analisi dei dati sull'andamento degli straordinari nel primo semestre del 2017
- Considerati i limiti di legge al numero di ore supplementari che ogni lavoratore può effettuare come straordinari, di cui al D.lgs 66 del 2003

convengono di modificare l'art. 3, c. 4 dell'accordo in titolo come segue:

Art. 3 – Modalità per la liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario


4. Il limite massimo pro capite di ore di straordinario è pari a 250 ore annue, di cui retribuibili 90.
Fa eccezione il personale addetto alla guida degli autoveicoli che, ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti in misura conforme a quanto riportato sull'apposito libretto di servizio.

la Delegazione di Parte Pubblica



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pam Brocchi' with 'Arde per' written below it.

la Delegazione Sindacale



A vertical stack of handwritten signatures in blue ink, including names such as 'Franco', 'Arde', 'Pam', 'Rafael', 'Ezio', 'Enrico', 'Benedetto', and 'Stefano'.

Dichiarazione a verbale "ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 3 c.4 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARI"

In merito alla modifica dell'accordo sottoscritto, la scrivente OS fa rilevare che il mantenimento del tetto di 90 ore retribuibili di cui all'Art. 3 c. 4 dell'accordo in titolo non è più plausibile a fronte del limite di 250 ore supplementari poste come limite massimo che ogni lavoratore può effettuare, così come previsto dal D.Leg 66/2003 e definito in premessa nel suddetto accordo. **Si ritiene tuttavia prioritario sottoscrivere l'atto, tenuto conto della modifica da noi considerata fondamentale di eliminare il tetto più stringente precedentemente posto a 150 ore/anno pro capite.**

Condividendo il principio per cui il contenimento del lavoro straordinario sia utile, almeno teoricamente, per liberare posti di lavoro, e che il ricorso al lavoro straordinario debba aver luogo solo nei casi eccezionali previsti dalla norma e ripresi nell'accordo integrativo succitato, riteniamo che al lavoratore a cui venga richiesto e autorizzato lavoro straordinario, debba essere garantita, stanti i vincoli normativi, la relativa remunerazione. Solo in alternativa deve essere comunque garantito al lavoratore -entro termini ragionevoli- il riposo compensativo. A nostro avviso la modifica dell'accordo, nei termini proposti, pone a priori e in modo tranchant un gap enorme e ingiustificabile tra il lavoro svolto e la sua remunerabilità in contraddizione con il diritto fondamentale alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Stabilito che all'origine dell'Accordo si è condivisa la necessità di regolamentare il ricorso al lavoro straordinario al fine di ovviare all'utilizzo improprio e differenziato di questo istituto, si auspica che l'Amministrazione, a fronte di una adeguata programmazione delle attività e di una equa distribuzione dei carichi di lavoro, anche in considerazione della riorganizzazione in atto, sia in grado di rendere disponibili le risorse necessarie a soddisfare il **reale fabbisogno** di ricorso al lavoro straordinario non ritenendo possa essere la definizione di un tetto massimo delle ore straordinarie retribuibili, lo strumento adeguato alla gestione delle risorse a disposizione dell'istituto dello straordinario, ne tanto meno il via libera al processo di stabilizzazione dei lavoratori precari verso i quali l'Amministrazione deve invece porre in atto idonee ed efficaci politiche.

Torino, 18/7/17

CSA della CISAL Università
